



## Condizioni complementari (CC)

Edizione gennaio 2016

### Apparecchi elettronici

8105

#### **Art. 1 Oggetto dell'assicurazione / Cose assicurate**

Risultano assicurati i seguenti impianti ovvero apparecchi elettronici, inclusi i software del sistema operativo, se gli impianti sono funzionanti (cfr. art. 7.2 delle Condizioni complementari) e se sono utilizzati come da scopo e in modo professionale (p.es. per il commercio, l'industria):

- Impianti di rete, impianti EDP; compresa la tecnica di alimentazione come gli impianti di climatizzazione e l'alimentazione elettrica d'emergenza;
- Laptop, notebook;
- Sistemi CAD, CAE, CAM;
- Impianti telefonici, fax, radio, di registrazione delle ore di lavoro e citofonici;
- Impianti di allarme, di sorveglianza, avvisatori d'incendio e di controllo degli accessi;
- Apparecchi per presentazioni e demo;
- Fotocopiatrici, piccoli apparecchi offset, apparecchi per microfilm;
- Apparecchi postali e di manipolazione della carta, distruggidocumenti;
- Impianti di regolazione del clima, di raffreddamento e di riciclo del calore controllati elettronicamente;
- Macchinari e impianti per la produzione, la lavorazione e l'imballaggio controllati elettronicamente;
- Apparecchi per la prova dei materiali (non impianti radiografici);
- Apparecchi di misurazione e collaudo;
- Casse e bilance elettroniche.

Questo elenco è esaustivo.

#### **Art. 2 Luogo assicurato**

Come limitazione all'art. 6, cpv. 2 delle CGA sono coassicurati i singoli impianti, rispettivamente i singoli apparecchi elettronici fino all'importo massimo di CHF 30 000.00, anche al di fuori delle sedi dichiarate.

#### **Art. 3 Rischi e danni assicurati (copertura contro tutti i rischi a complemento della copertura di base)**

Sussiste un danno assicurato:

- Se una cosa assicurata viene danneggiata o distrutta da un qualsiasi evento improvviso e imprevisto (cfr. art. 7.8 delle Condizioni complementari), tanto da comprometterne il funzionamento.
- Sono assicurati i danni non assicurati nella copertura di base o non espressamente esclusi.
- Sono ad esempio coperti i danni da:
  - Negligenza, uso improprio, imperizia, errori di funzionamento, dolo o malevolenza da parte di terzi;
  - Difetti di costruzione, nei materiali e di produzione, sovratensione, induzione e fulmine indiretto;
  - Corrosione, vapore, gelo, ghiacci alla deriva e liquidi;
  - Collisione, urto, capovolgimento o caduta e affondamento;
  - Mancato funzionamento di dispositivi di misurazione, regolazione e sicurezza;
  - Effetti di corpi estranei.

#### **Art. 4 Calcolo dell'indennità di cose assicurate**

L'indennità è limitata alla somma assicurata. Se la somma assicurata di tutti gli apparecchi elettronici è inferiore al valore di risarcimento, esiste una sottocopertura. Il danno viene risarcito soltanto per il rapporto tra somma assicurata e valore del risarcimento, rispettivamente tra somma assicurata e valore a nuovo in caso di assicurazione del valore a nuovo.

In caso di danni che non superano il 10% della somma assicurata concordata (max. CHF 20 000.00), non viene calcolata alcuna sottoassicurazione, a patto che la somma assicurata venga adeguata alle circostanze reali. Se il danno supera il 10% della somma assicurata concordata o CHF 20 000.00, alla parte eccedente si applica la regola della sottoassicurazione.

Vengono rimborsate:

- Le spese per il ripristino delle cose danneggiate in caso di danno parziale (cfr. art. 7.7 cpv. 1 delle Condizioni complementari);
- Le spese per l'acquisto e il montaggio di una nuova cosa di pari valore e dello stesso tipo (cfr. art. 7.6 delle Condizioni complementari) in caso di danno totale (cfr. art. 7.7 cpv. 2 delle Condizioni complementari).

Se in caso di danno parziale non ha luogo alcun ripristino o se in caso di danno totale non ha luogo alcun recupero o non si possono più procurare ricambi prodotti in serie per le cose assicurate, l'indennizzo viene limitato (cfr. art. 19 cpv. 4, punto 5 delle CGA) al valore venale (cfr. art. 7.9 delle Condizioni complementari).

Eventuali prestazioni di garanzia dei fornitori/produttori o eventuali prestazioni di risarcimento dei danni vengono dedotte dall'indennità.

#### **4.1 Risarcimento in natura**

---

A propria discrezione, l'Assicurazione dei mestieri può erogare la prestazione in contanti o in natura. In altri termini:

- Il ripristino della cosa danneggiata su incarico dell'Assicurazione dei mestieri in caso di danno parziale;
- Il riacquisto di una nuova cosa di pari valore e dello stesso tipo da parte dell'Assicurazione dei mestieri in caso di danno totale.

Su richiesta dell'Assicurazione dei mestieri, le parti o le cose sostituite (materiale usato) diventano di proprietà di questa ultima.

#### **4.2 Spese**

---

In relazione a un evento assicurato (cfr. art. 3 delle Condizioni complementari), e complessivamente fino al 20 % della somma assicurata e comunque al massimo fino a CHF 50 000.00 al primo rischio e se non esiste alcuna assicurazione di altro tipo nei loro confronti, ovvero se il danno non deve essere rimborsato da un responsabile, risultano coperte le spese di seguito elencate, necessarie per il recupero o il riacquisto delle cose assicurate danneggiate:

- Spese per il trasporto d'urgenza e veloce, lavoro straordinario, lavoro notturno, domenicale e nei giorni festivi nonché tariffe aeree e spese di viaggio per tecnici ed esperti nel territorio nazionale;
- Spese di sgombero e smaltimento;
- Spese di montaggio e smontaggio;
- Spese per spostamenti e protezione (cfr. art. 7.3 delle Condizioni complementari);
- Spese per apparecchi a noleggio o provvisori.

L'elenco è esaustivo. La somma della copertura è disponibile una sola volta per ciascun evento.

#### **4.3 Ripristino dei dati**

---

In relazione all'evento assicurato (cfr. art. 3 delle Condizioni complementari) e complessivamente fino al 10% della somma assicurata e comunque fino a un massimo di CHF 20 000.00 al primo rischio (senza computo di una sottoassicurazione) e se non esiste alcuna assicurazione di altro tipo, ovvero se il danno non deve essere rimborsato da un responsabile, risultano coperte le spese per il ripristino o il recupero (da file di sicurezza disponibili) di dati aziendali necessari.

## **Art. 5 Esclusioni**

---

### **5.1 Cose escluse**

---

Non rientrano nella copertura assicurativa:

- Materiali ausiliari, di produzione e di consumo nonché strumenti di lavoro (p.es. materiali di produzione e lubrificanti, refrigeranti e solventi, detergenti, materiali e pellicole d'imballaggio, nastri colorati per toner, supporti audio e video, pipette ecc.);
- Attrezzi e componenti di macchinari di ogni tipo (p.es. lame per affettatrici e tritacarne, trapani, frese, pinze, ecc.);
- Compressori d'aria fredda e compressa più vecchi di 10 anni;
- Altri componenti che nel corso della durata di vita degli apparecchi e degli impianti assicurati sono soggetti per esperienza a forte usura e devono essere sostituiti più volte (p.es. fusibili, fonti di luce, batterie non ricaricabili, filtri, ecc.).

### **5.2 Pericoli e danni non assicurati**

---

Non rientrano nella copertura assicurativa, senza tenere conto delle cause concomitanti:

- Danni da fuoco, natura, furti e acqua che possono essere assicurati nell'ambito della copertura di base;
- Danni occorsi durante traslochi eseguiti tra terreni aziendali o al di fuori di essi;
- Danni da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o razzie) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi;
- Danni da terremoto;
- Danni causati da energia nucleare, radiazioni nucleari o contaminazioni radioattive;
- Danni intenzionalmente causati dal contraente, dai suoi organi aziendali o da famigliari;
- Danni indiretti, rispettivamente mediati di ogni tipo, inclusi i danni di riflesso (p.es. perdita di guadagno, interruzione d'uso, ecc.);
- Danni di cui è tenuto a rispondere e a fornire prestazioni sostitutive un altro assicuratore, una persona responsabile o tenuta al risarcimento (p.es. un terzo in qualità di fornitore, produttore o commerciante, ecc.), un vettore, uno spedizioniere, un prestatore d'opera o che risultano da un incarico di riparazione;
- Danni a cose assicurate da logoramento, usura e invecchiamento (sono assicurati i danni consequenziali ad altre unità da sostituire (cfr. art. 7.1 delle Condizioni complementari);
- Danni a componenti elettronici della cosa assicurata verificatisi all'interno di impianti ovvero apparecchi elettronici; questo significa che non sono coperti i danni a componenti elettronici per i quali è impossibile fornire la prova che la causa di un danno assicurato abbia complessivamente influito dall'esterno sulla cosa assicurata (sono assicurati i danni consequenziali ad altre unità da sostituire);
- Danni da elettrosmog.

L'onere della prova che un danno non è riconducibile a una delle cause summenzionate spetta al contraente. In linea di principio, gli impianti, rispettivamente gli apparecchi elettronici che sono già assicurati o coperti dal locatore/datore di leasing o da altre persone quali persone civilmente responsabili o eventuali altri assicuratori ecc. non sono compresi per principio nel presente contratto assicurativo o lo sono al massimo in modo integrativo.

### **5.3 Spese**

---

L'Assicurazione dei mestieri non eroga indennità per:

- Le spese che sarebbero comunque state sostenute anche se non si fosse verificato il danno (p.es. per la manutenzione e la sostituzione di parti usurate);
- Le spese supplementari che derivano da modifiche o migliorie apportate alla cosa assicurata in occasione di un evento assicurato;
- Le spese supplementari per il ripristino di fortuna o provvisorio;
- Le spese non coperte dall'assicurazione o che superano quantitativamente la somma assicurata concordata.

---

**Art. 6    Obblighi**

---

Al fine di prevenire, rispettivamente di ridurre i danni, il contraente dell'assicurazione deve rispettare le prescrizioni e le indicazioni di chi ha prodotto gli impianti ovvero gli apparecchi assicurati relative al montaggio e all'installazione (in particolare per approvvigionamento elettrico, collegamento equipotenziale, climatizzazione). Il contraente dell'assicurazione è inoltre tenuto a mantenere e curare adeguatamente gli impianti e/o gli apparecchi assicurati.

Se il contraente viola uno di questi obblighi, l'Assicurazione dei mestieri è esonerata dall'erogare prestazioni se il danno è riconducibile a una violazione di tali incombenze.

---

**Art. 7    Definizioni**

---

**7.1    Unità da sostituire**

---

L'unità solitamente da sostituire in caso di riparazione.

**7.2    Funzionante**

---

Un impianto è funzionante se è pronto a essere utilizzato o viene già utilizzato. La responsabilità dell'Assicurazione dei mestieri permane anche durante un'interruzione transitoria della funzionalità per finalità di manutenzione o ripristino.

**7.3    Spese di movimentazione e protezione**

---

Le spese di movimentazione e protezione sono oneri che derivano dalla necessità di spostare, modificare o proteggere altre cose rispetto alle cose assicurate danneggiate o distrutte. In particolare si tratta di oneri per smontare e rimontare impianti e apparecchi, per la perforazione, lo smantellamento o la ricostruzione di componenti dell'edificio o per ampliare le aperture.

**7.4    Spese di acquisto**

---

Le spese di acquisto comprendono le spese di imballaggio, trasporto, montaggio, messa in funzione nonché le tasse e i dazi doganali.

**7.5    Componente elettronico**

---

Si considera elemento o componente elettronico, in questo contesto, l'unità solitamente da sostituire in caso di riparazione (unità da sostituire).

**7.6    Nuova cosa di pari valore e dello stesso tipo**

---

Se la cosa distrutta è disponibile sul mercato, vengono risarcite le spese per reperire nuovamente e montare un impianto nuovo identico.

Se la cosa distrutta non è più disponibile sul mercato, vengono risarcite le spese per reperire nuovamente e montare il modello successivo (dello stesso tipo), con un equipaggiamento dello stesso valore di quello dell'impianto distrutto.

**7.7    Danno parziale/totale**

---

Si verifica un danno parziale se la/e cosa/e assicurata/e è/sono stata/e solo parzialmente distrutta/e o danneggiata/e. In questo caso vengono risarcite le spese per ristabilire le condizioni di funzionamento precedenti della cosa assicurata, se queste sono inferiori al valore di risarcimento della cosa assicurata.

Si verifica un danno totale se la/e cosa/e assicurata/e è/sono stata/e interamente distrutta/e e risulta impossibile ripristinare la cosa assicurata.

**7.8 Evento imprevisto**

---

Si considerano imprevisti gli eventi che il contraente o i suoi rappresentanti non hanno previsto né potevano prevedere tempestivamente.

**7.9 Valore venale**

---

In caso di assicurazione al valore venale viene risarcito l'importo richiesto per il riacquisto al momento del sinistro, al netto della riduzione del valore a seguito di usura o per altri motivi.

**Art. 8 Franchigie**

---

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più rischi supplementari ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

**Art. 9 Disposizioni generali**

---

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

## **Il vostro partner contrattuale**

---

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: [www.assicurazionedeimestieri.ch](http://www.assicurazionedeimestieri.ch)

ZB08\_8105\_04\_I